

COMUNE DI FANO

PIANO REGOLATORE GENERALE

Progettista: Dott Arch MANLIO SALVIA

Consulente: Dott Arch LODOVICO TRAMONTIN


APPROVATO CON D.P.G.R. n.12229 IN DATA 15-6-83

PUBBLICATO NEL B.U.R. n.64 DEL 24-6-83.

MODIFICATO CON:

- (1) D.P.G.R. n° 22822 del 8.7.88
- (2) D.C. n° 69 del 10.3.92
- (3) D.G.R. n° 1013 del 16.4.92

COMUNE DI FANO
Settore Urbanistica
U. O. Pianificazione Territoriale

 Geom. Marino Calcatelli

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

La presente variante al piano regolatore si applica al territorio comunale definito dalle planimetrie di progetto per la porzione in riva sinistra del fiume Metauro, escluso il Centro Storico.

ART. 1
APPLICAZIONE
DELLA VARIAN-
TE AL P.R.G.

Per la restante parte del Territorio Comunale valgono le prescrizioni contenute nella Variante approvata il 27/6/78 con D.P. Regionale n° 12144 (Marotta) e nella variante approvata il 4/8/77 con D.P. Regionale n° 7638 (Centro Storico).

Gli immobili in contrasto con le N.T.A. (eccesso cubatura, distanza confini, altezza, numero dei piani, ecc.) possono subire trasformazioni interne con cambio di destinazione d'uso, a condizione che la nuova destinazione d'uso sia consentita dal Piano.

Le tavole di piano sono costituite dagli elaborati grafici:

- alla scala 1:5.000 Variante al "Piano Regolatore Generale".
- alla scala 1:2.000 Variante al P.R.G. "Planimetrie di dettaglio".

Per le zone rappresentate in tavola a diversa scala fa sempre testo la scala maggiore.

CAPITOLO I - GENERALITA'

ART. 2
ATTUAZIONE
DEL PIANO

Il piano si attua in coerenza con i Programmi poliennali di attuazione mediante:

- 1 - Piano particolareggiato predisposto dall'Amministrazione comunale;
- 2 - Piano di lottizzazione proposto dai proprietari delle aree;
- 3 - Piano di recupero ex art. 28 Legge 457/78;
- 4 - Intervento edilizio diretto applicando le prescrizioni di zona e le modalità di attuazione contenute negli elaborati di piano.

I Piani di attuazione approvati prima della adozione delle presenti norme restano in vigore per tutto il tempo residuo di validità; l'attuazione di detti piani nelle parti non ultimate avverrà applicando tutte le indicazioni in essi contenute, anche qualora esistano difformità con le indicazioni della Variante.

Sono obbligatoriamente sottoposte a Piano particolareggiato o a strumento attuativo assimilabile ad esso come il Piano di Zona ed ~~il Piano per gli insediamenti produttivi (art. 27 Legge 865/71)~~ le seguenti zone

ART. 3
ZONE SOTTO-
POSTE A PIANO
PARTICOLAREGGIATO.

- a - Il centro per le attività terziarie;
- b - Le zone portuali;

Rimane inteso che l'Amministrazione Comunale potrà sottoporre a Piano Particolareggiato qualsiasi zona in attuazione del P.R.G. ove ravveda il preminente interesse pubblico.

I Piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare e i piani per gli insedimenti produttivi devono essere redatti in conformità con quanto prescritto dall'art. 13 della legge 1150/1942 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 16.5.1979.

Sono obbligatoriamente sottoposte a Piano di lottizzazione le seguenti zone:

- I - Zone residenziali di espansione;
- II- Zone turistiche di espansione;
- III- Zone artigianali di espansione;
- IV - Zone industriali di espansione;
- V - Centri di quartiere e di servizio;
- VI - Zone di ristrutturazione urbanistica.

ART. 4
ZONE SOTTOPO-
STE A PIANO
DI LOTTIZZA-
ZIONE

Nel caso di interventi di ristrutturazione devono essere concordate con il Comune, sulla base di un progetto esteso all'intera area o al fabbricato da ristrutturare, le parti da conservare e risanare e quelle che devono essere demolite e sostituite, rispettando comunque gli indici contenuti nelle presenti norme.

Il Sindaco, così come previsto dall'art. 28 della legge 1150/1942 e successive modificazioni, ha facoltà di richiedere un P. di L. anche in zone diverse da quelle sopracitate.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano di lottizzazione esteso all'intera zona perimetrata e alla stipula tra l'amministrazione Comunale e la proprietà interessata di una convenzione ai sensi dell'art. 28 della legge 17/8/1942 e ai sensi della legge regionale N. 19/79.

Tali piani dovranno indicare:

- 1) Le aree e le opere di urbanizzazione oggetto della cessione gratuita che derivano dalla applicazione degli indici stabiliti per le singole zone;
- 2) La partizione in lotti delle aree edificabili, precisando le condizioni planivolumetriche di edificazione, nonché le tipologie edilizie;
- 3) La destinazione d'uso delle aree e degli edifici;
- 4) La progettazione delle opere di urbanizzazione;
- 5) Le norme tecniche di attuazione, ove differiscono da quelle di zona.

I progetti di tali piani saranno costituiti dai seguenti elaborati;

- a - Stralcio del P.R.G.
- b - Planimetria in scala I : 2000 - Indicazioni dell'area interessata dall'intervento;

- c - Mappa catastale in scala I : 2000 - Indicazione delle proprietà interessate e certificato catastale di queste;
- d - Rilievo dello stato di fatto in scala I : 500 - Indicazione dell'Altimetria, dei manufatti, delle caratteristiche naturali, delle alberature, della rete infrastrutturale;
- e - Planimetria generale di progetto in scala I : 500 - Indicazione delle sistemazioni a terra: viabilità e parcheggi, percorsi pedonali, aree verdi, nonché le destinazioni d'uso delle restanti aree;
- f - Planimetria generale di progetto in scala I : 500 - Lottizzazione. Saranno indicate le aree di pertinenza di ciascun edificio (lotti), gli indici e indistacchi dai confini, le condizioni planivolumetriche, le tipologie adottate. Saranno inoltre distinte le aree pubbliche da quelle private e condominiali;
- g - Rappresentazione planivolumetrica dell'intero progetto alla scala I : 500;
- h - Profili altimetrici in scala I : 500;
- i - Schemi planimetrici in scala I : 200 delle tipologie edilizie adottate
- l - Progetto di sistemazione del verde in scala I : 500, corredato da una relazione indicante le quantità e i tipi di essenze arboree, che saranno prevalentemente quelle naturali della zona;
- m - Progetti delle opere di urbanizzazione primaria con i relativi allacciamenti alla rete di distribuzione esistente; planimetrie in scala I : 500 e sezioni tipo in scala I : 200 corredati da preventivi di spesa;
- n - Tabella riassuntiva dei dati di progetto con almeno indicati:
 - St - superficie territoriale
 - Sf - superficie fondiaria
 - Su - superficie utile
 - S1 - superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria
 - S2 - superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria.
- o - Indicazione dei comparti edificatori di attuazione. Tale indicazione sarà prescrittiva nel caso di P. di L. con previsione superiore a mq 10.000 di Su;

- p - Prescrizione per la progettazione edilizia esecutiva, con indicazioni di massima al riguardo di coperture, recinzioni, materiali di finitura esterna, ecc.;
- q - Relazione illustrativa del progetto, dei criteri di attuazione e relativo programma di esecuzione delle opere di urbanizzazione;
- r - Schema di convenzione redatto secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.

La delimitazione delle zone con differenti destinazioni d'uso nell'ambito di aree da assoggettare a piani di attuazione è indicativa: il Comune, sulla base del progetto planovolumetrico, può essere consentita una diversa distribuzione delle zone purchè sia rigorosamente rispettata l'entità delle superfici.

Nelle zone per le quali il piano si attua con intervento diretto l'edificazione si realizza dietro rilascio della semplice concessione edilizia. Qualora l'intervento prevede una Su superiore ai mq. 5.000 ovvero un volume V superiore a mc 15.000 dovrà essere presentato un Progetto di Massima Planivolumetrico su cui il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, esprimerà un parere preventivo.

ART. 5
INTERVENTO
DIRETTO

Tale intervento potrà essere articolato per comparti soggetti a singole concessioni edilizie, previa stipula di una convenzione riguardante le modalità e i tempi di attuazione.

L'indice volumetrico non può superare i 3 mc per mq, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 1150 del 17.8.1942 e successive modificazioni.

CAPITOLO 2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

L'utilizzazione degli indici su di una determinata superficie fondiaria esclude la possibilità di ulteriori successive richieste di concessioni edilizie con la sola eccezione dei casi di demolizione e ricostruzione.

ART. 6
EDIFICAZIONE
DEI LOTTI

Nel caso di lotto edificabile di risulta da un lotto edificato, senza vincolo ed indiviso alla data di adozione della variante, si considera il lotto che risulta individuato dai confini posti ad una distanza uguale alla metà dell'altezza dei fabbricati esistenti, con un minimo di mt.3,00.

All'atto del rilascio della concessione edilizia verrà posto il vincolo delle superfici fondiarie e sarà trascritto nei modi e forme di legge.

Nei progetti relativi sia agli interventi edilizi diretti che agli interventi urbanistici preventivi (Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione), deve essere indicata la destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

ART. 7
DESTINAZIONE
D'USO

L'eventuale cambiamento di destinazione d'uso, purché compatibile con le destinazioni di zona cui appartiene il suolo o l'edificio, è subordinato all'autorizzazione da parte del Comune.

Il Comune rilascia concessione edilizia sulle aree incluse nei programmi Pluriennali e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dallo art.9 della Legge 28/1/1977 N.10 sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni del Piano.

ART. 8
PROGRAMMA
PLURIENNALE
DI ATTUAZIONE.

La concessione per gli insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali, o a queste assimilabili; può essere data indipendentemente dalla inclusione di queste nel PPA ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 18 del 26/4/1979.

L'edificazione e l'urbanizzazione delle varie zone omogenee è regolata dai seguenti indici:

St SUPERFICIE TERRITORIALE

Per superficie territoriale s'intende l'area corrispondente alla superficie d'intervento oggetto dei piani particolareggiati e di lottizzazione comprendente le aree per le urbanizzazioni S1 e S2 e la superficie fondiaria Sf;

Sf SUPERFICIE FONDIARIA

Per superficie fondiaria si intende la superficie residua della superficie territoriale St al netto delle aree di urbanizzazione primaria S1 e di urbanizzazione secondaria S2. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti non inferiori alle unità minime di intervento previste dalle presenti Norme per le varie zone;

S1 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

Indica la superficie minima destinata a norma della Legge 29 settembre 1964 n. 847, a strade, ad aree di sosta e parcheggio, a spazi di verde attrezzato;

S2 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Indica la superficie minima destinata alla realizzazione delle opere di servizio delle zone. Per le zone residenziali, tali superfici comprendono, le aree destinate a: asilo nido e scuola materna, scuola dell'obbligo mercati di quartiere, delegazioni comunali chiese ed altri edifici per spazi pubblici, impianti sportivi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitari, aree verdi di quartiere (ai sensi della legge 29/9/1964 n° 847 art. 4 e legge 22/10/71 n° 865 art. 44); per le zone non residenziali le aree minime destinate alle attrezzature di settore stabilite dalle presenti norme;

- Sm SUPERFICIE MINIMA D'INTERVENTO.
Indica l'area minima prescritta per ogni intervento edilizio o urbanistico (Piano d'attuazione);
- Su SUPERFICIE UTILE
Indica la somma della superficie lorda di tutti i piani fuori terra delimitata dalle murature perimetrali. Per le parti di edificio completamente interrate o interrate per almeno un metro destinate a residenza, ad ufficio o ad attività commerciali, la superficie é valutata nella misura del 50% di quella effettiva; per le parti di edificio completamente interrate o interrate per almeno un metro destinate a locali per depositi, e magazzini e locali per impianti tecnici non di servizio alla residenza, la superficie é valutata nella misura del 25% di quella effettiva. Sono escluse dal calcolo delle superfici utili le superfici degli ambienti strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dall'estradosso dell'ultimo solaio dell'edificio stesso quali extracorsa degli ascensori, vani scale, serbatoi idrici, vasi di espansione degli impianti di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione. Sono inoltre esclusi dal calcolo della superficie utile i sottotetti non abitabili, i porticati, i balconi e le logge anche se coperte; i garages e le cantine nonché i locali per impianti, qualora siano di servizio alla residenza ed interrati per almeno un metro o di altezza utile non superiore a ml.2,20 purché siano sottostanti a superfici utili.
- It INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE
Indica il volume massimo in mc. costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale a norma della Legge 6/8/1967 N.765 e al D.I. 2/4/1968, N.1444.
- If INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA
Indica il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria a norma della Legge 6/8/1967 N.765 e del D.I. 2/4/1968, N.1444.

- Ut INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORISLE
Indica la superficie utili lorda massima in mq. costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale.
- Uf INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
Indica la superficie utile lorda massima in mq. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.
- Dt INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE
Indica la capacità insediativa attribuita alla zona omogenea ed è espresso in numero di abitanti per ettaro.
Si assumono convenzionalmente le seguenti corrispondenze:
- zone residenziali 1 ab. = mc. 80 V=mq. 25 Su
- zone miste 1 ab. = mc.100 V=mq. 30 Su
- h ALTEZZA DELLE FRONTI DEL FABBRICATO
Indica l'altezza delle fronti del fabbricato ed è misurata dalla differenza tra la quota media (1) definita dall'intersezione dell'estradosso del solaio di copertura con la faccia esterna del relativo muro perimetrale e la quota media (2) del marciapiede o del terreno sistemato in assenza del marciapiede.
- H ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO
E' la maggiore tra le varie h (altezze delle fronti) del fabbricato, escluse le fronti di lunghezza minore dei fabbricati con copertura a capanna, con pendenza fino ad un max del 40%.
- V VOLUME DEI FABBRICATI
E' la somma dei prodotti delle superfici utili "Su" di ogni piano per le relative altezze lorde, misurate fra gli estradossi dei solai.
- W INDICE DI VISUALE LIBERA
Indica il rapporto che deve esistere fra la distanza minima delle varie fronti dei fabbricati dai confini di lotto, dai cigli stradali e l'altezza delle fronti stesse.
- P SUPERFICIE DI PARCHEGGIO PUBBLICO
Indica la superficie di parcheggio di uso pubblico, comprensiva degli spazi di circolazione e manovra interna ai parcheggi stessi.

Df DISTANZA MINIMA FRA I FABBRICATI





Indica la distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, (esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se inferiori a ml. 1,50).

Dc DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

Indica la distanza minima del fabbricato dai confini con altre unità fondiarie misurata nei punti di massima sporgenza, (esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se inferiori a ml. 1,50).

Ds DISTANZA MINIMA DALLE STRADE

Indica la distanza minima del fabbricato dalle strade misurata nei punti di massima sporgenza, (esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se inferiori a ml. 1,50).



a) Gli indici territoriali si applicano nei piani particolareggiati e nei piani di lottizzazione nelle zone ove prescritto.

b) Gli indici fondiari si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nell'attuazione di piani particolareggiati e di lottizzazioni approvati, sia nell'edificazione in zone che non richiedono l'intervento urbanistico preventivo.

L'indice di utilizzazione fondiaria, U_f , specifica le superfici utili costruibili su ciascun lotto.

Nel caso di edificazione successiva a piani di attuazione, deve essere indicata per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee, l'indice di utilizzazione fondiaria sui lotti stessi in modo che la superficie utile lorda edificabile risultante dall'applicazione degli indici alla superficie dei lotti o dei gruppi dei lotti, non sia superiore a quella che deriva dalla applicazione degli indici territoriali alla superficie totale dell'intera zona interessata dal piano di attuazione.

Nel caso di intervento diretto la superficie fondiaria S_f corrisponde alla superficie del lotto edificabile.

c) I distacchi tra edifici e confini di lotto edificabile, tra gli edifici e i cigli stradali, quando non diversamente disposto, sono regolati dal criterio di visuale libera pertinente alle fronti prospicienti, fatto salvo quanto disposto dallo art. 9 del D.I. 2.4.1968 n. 1444.

Nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco su confine le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza.

d) Nelle zone soggette a piano attuativo (Piano Particolareggiato o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche) i distacchi tra gli edifici progettati o tra diversi corpi di fabbrica sono definiti dal piano e possono differire da quelli prescritti per la zona.

ART. 10
APPLICAZIONE
DEGLI INDICI
E DEI DISTACCHI.


TITOLO II - ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale oggetto della Variante al P.R.G. è diviso secondo le diverse destinazioni d'uso in zone come di seguito descritto.

CAPITOLO 1 - ZONE PER LA VIABILITA' - ZONE FERROVIARIE -
DISTRIBUTORI DI BENZINA - CABINE ENEL

1. ZONE PER LA VIABILITA' ED I PARCHEGGI

Le zone destinate alla viabilità ed ai parcheggi sono vincolate alla conservazione, ampliamento e alla realizzazione di spazi pubblici per la circolazione la sosta dei veicoli e delle persone.



In tali zone possono essere realizzati anche parcheggi multipiano e sotterranei, ancorchè eseguiti da privati, previa stipula di una convenzione che garantisca l'uso pubblico degli spazi di sosta, disciplini il modo della gestione, l'eventuale dotazione di servizi accessori e le scadenze di attuazione.

I parametri edilizi vengano fissati come appresso:

H = ml 10,50 (altezza massima)

DF = ml 10 (distanza minima tra i fabbricati)

DC = ml 5 (distanza minima dai confini)

(1) Norma modificata con D.P.G.R. n°22822 del 8.7.88

2. ZONE FERROVIARIE

Nelle zone ferroviarie sono ammessi servizi ed attrezzature pertinenti la ferrovia: magazzini, depositi, officine, stazioni, uffici, nonché impianti tecnologici.



3. DISTRIBUTORI DI BENZINA

I distributori di benzina e relativi accessori sono ammessi in tutte le zone ad eccezione delle zone di verde pubblico e attrezzature pubbliche. Per gli accessori, quali: impianto lavaggio, officina, chiosco bar, dovrà essere richiesta la relativa concessione edilizia nel rispetto della distanza minima di ml.5 dal confine del lotto..

4. CABINE ENEL

Per i manufatti destinati a cabine elettriche di trasformazione e simili, questi potranno essere realizzati in tutte le zone a distanza di m.5,00 dalla strada e di m.3,00 dai confini di proprietà.

E' ammessa una distanza inferiore dalla strada previo nulla-osta delle amministrazioni competenti, l'abbinamento di due manufatti ed anche la costruzione sul confine previo consenso della proprietà limitrofa.

(2) Norma modificata con D.C. n°69 del 10.3.92

CAPITOLO 2 - ZONE DI USO PUBBLICO


Le zone di verde pubblico sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi naturali ed attrezzati da destinare all'uso pubblico.

ART. 12
ZONE DI VERDE
PUBBLICO F.

In tali zone debbono essere preservate e curate le alberature esistenti ed eseguite le opere di rimboschimento necessarie. Sarà possibile la costruzione di piccoli edifici per attrezzature come di seguito specificato, di servizio alle aree verdi e comunque compatibili con la destinazione generale di zona. Per le costruzioni esistenti qualora non si adeguino alle prescrizioni di zona sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dette zone si dividono in:

- F1 - Zone a verde pubblico urbano e territoriale
- F2 - Zone a verde pubblico di quartiere
- F3 - Zone a verde pubblico attrezzato per lo sport
- F4 - Zone a verde attrezzato di servizio alla balneazione.



ZONE A VERDE PUBBLICO URBANO E
TERRITORIALE.



Nelle zone a verde pubblico urbano e territoriale sono ammesse soltanto attrezzature di gioco, sportive e ricreative, attrezzature per il tempo libero limitate a chioschi e locali di svago, lettura, ristoro e servizi.

- DESTINAZIONE

Tali interventi potranno essere eseguiti anche dai privati qualora sia stato redatto un piano di utilizzazione nella forma di Piano Particolareggiato o di Piano di lottizzazione e qualora venga stipulata una convenzione che garantisca l'uso pubblico delle aree, gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, i modi della gestione, nonché i tempi e le scadenze di attuazione. In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione o per intervento diretto di mano pubblica.

- ATTUAZIONE

- Ut: 40 mq/ha Utilizzazione territoriale
- H : ml 5 Altezza massima
- P :100 mq/ha Parcheggi pubblici
- W 5 Visuale libera


- PRESCRIZIONE

Nell'ambito delle zone destinate a parco sono individuate le zone di rispetto assoluto, ove sono ammessi soltanto interventi volti alla conservazione o al miglioramento delle condizioni naturali.


- NOTE

Tali zone sono contraddistinte dal simbolo





ZONE A VERDE PUBBLICO DI
QUARTIERE.



Nelle zone a verde pubblico di quartiere so
no ammesse soltanto attrezzature di gioco e im-
pianti ricreativi culturali e sportivi in armo-
nia con la destinazione generale di zona.

- DESTINAZIONE

Gli interventi potranno essere eseguiti an-
che dai privati previa stipula di una convenzio
ne che garantisca l'uso pubblico delle aree, gli
interventi di salvaguardia e di valorizzazione
dell'ambiente naturale, i modi della gestione,
nonchè i tempi e le scadenze di attuazione.


- ATTUAZIONE

In tali zone il Piano si attua per interven
to diretto di manov pubblica o attraverso Piani
di attuazione.

- Ut: **200** mq/ha Utilizzazione territoriale
- H: ml 5 Altezza massima
- P: 700mq/ha Parcheggi pubblici
- W: 2 Visuale libera


- PRESCRIZIONI

CAPITOLO 2



ZONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PER
LO SPORT.

F3



Dette zone sono destinate alla costruzione di impianti sportivi quali: piscine coperte e scoperte, palestre, maneggio e qualsiasi altro edificio connesso all'attività sportiva e relative attrezzature di servizio.

- DESTINAZIONE

Gli interventi potranno essere eseguiti anche dai privati previa stipula di una convenzione che garantisca l'uso pubblico delle aree, i modi della gestione nonché i tempi e le scadenze di attuazione.

- ATTUAZIONE

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto di mano pubblica o attraverso Piano di attuazione.


- Ut: 2500 mq/ha Utilizzazione territoriale
- H : libera Altezza massima
- W : 2 Visuale libera
- P : 500 mq/ha Parcheggi pubblici

- PRESCRIZIONI



ZONE VERDE ATTREZZATO DI SERVIZIO
ALLA BALNEAZIONE.

F4



Nelle zone a verde attrezzato di servizio alla balneazione sono ammesse le attrezzature stagionali direttamente al servizio della balneazione come stabilimenti balneari, cabine chioschi smontabili, attrezzature di gioco ed impianti ricreativi e sportivi in armonia con la destinazione di zona.

- DESTINAZIONE

Gli impianti possono essere eseguiti anche dai privati previa stipula di una convenzione che garantisca l'uso pubblico delle aree, gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale; i modi della gestione, nonché i tempi e le scadenze di attuazione.

- ATTUAZIONE



In tali zone il Piano si attua per intervento diretto di mano pubblica o attraverso il Piano di attuazione.

- Ut: 200mq/ha Utilizzazione territoriale
- H : ml 4 Altezza massima
- P : 200 mq/ha Parcheggi pubblici
- W : 2 Visuale libera

- PRESCRIZIONI



ZONE PER ATTREZZATURE DI SCALA
URBANA E TERRITORIALE.



Le zone per attrezzatura di scala urbana e territoriale sono destinate alla conservazione ed alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale ed in particolare per attrezzature scolastiche (escluse le scuole dell'obbligo) culturali, sanitarie, ricreative, per pubblici uffici, assistenziali, commerciali, religiosi, ecc. Sono escluse le destinazioni produttive e residenziali, ad eccezione degli alloggi dei custodi.

Le aree per attrezzature vincolate a specifiche destinazioni d'uso sono contraddistinte nelle tavole di piano con adeguata simbologia.


In tali zone il Piano si attua per intervento diretto di mano pubblica o attraverso piani di attuazione.

-< ATTUAZIONE


Le zone destinate ad attrezzature di scala urbana e territoriali si distinguono in:

- PRESCRIZIONE

- | | |
|------------------------------------|----|
| a - Istruzione (scuole superiori) | I |
| b - Ospedale | H |
| c - Stazione delle autocorriere | AU |
| d - Eliporto e aeroporto turistico | EA |
| e - Autoporto | AP |
| f - Cimitero | C |



ZONE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE



1. ZONE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE

Le zone destinate all'istruzione comprendono le parti di territorio vincolate all'insediamento delle strutture scolastiche per l'infanzia e per la scuola dell'obbligo.

Le zone destinate all'istruzione si distinguono in:

- a - Zone destinate a scuola materna ed asilo nido
- b - Zona destinate alla scuola dell'obbligo.

SM

SO

Le zone di cui alla lett. a) comprendono quelle parti del territorio destinate dallo strumento urbanistico generale all'insediamento degli asi li nido e delle scuole materne e delle attrezza ture accessorie di detti insediamenti.


- DESTINAZIONE

Le zone di cui alla lett. b) comprendono quelle parti del territorio destinate dallo strumento urbanistico generale agli insediamenti per la scuola elementare, per la scuola media e per le attrezzature accessorie di detti insediamenti.

- DESTINAZIONE



ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE
COLLETTIVE



Le zone destinate ad attrezzature collettive - DESTINAZIONE
comprendono le parti del territorio vincolate
dallo strumento urbanistico generale agli inse
diamenti per le attività sociali, culturali,
assistenziali, sanitarie, rappresentative, re
ligiose e ricreative.

L'intervento è subordinato a un progetto uni - ATTUAZIONE
tario esteso alla intera superficie della zona
deve essere effettuato nel rispetto delle seguen
ti prescrizioni:

- Ut: 0,6 mq/mq Utilizzazione territoriale - PRESCRIZIONI
- W : 1 Visuale libera
- P : 11500 mq/ha Parcheggi pubblici
- H: libera Altezza massima

CAPITOLO 3 - ZONE RESIDENZIALI

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. Sono esclusi da tali zone:

ART. 15

- attività commerciali e terziarie salve le eccezioni di cui ai successivi commi;
- depositi o magazzini di vendita di merce all'ingrosso;
- industrie, strutture per autotrasportatori con mezzi superiori a q.li 50;
- laboratori artigianali produttori esalazioni e rumori molesti;
- i ricoveri di animali e simili.

Nelle zone residenziali di completamento B1 e B2 sono ammessi nuovi esercizi di vendita al minuto, nuovi pubblici esercizi e nuove attività terziarie a condizione che ricorrano i presupposti di cui alla legge 27/4/1987, n.121, sia rispettata la dotazione di spazi destinati a parcheggi prevista dall'art.5 del DM 2/4/1968 n.1444 e che l'intervento riguardi immobili preesistenti già destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Potranno inoltre essere ammessi esercizi di vendita al minuto, pubblici esercizi ed attività terziarie, sia nelle zone di completamento che di espansione, in presenza di piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, fermo restando il rispetto degli standards.

Resta, in ogni caso, salva la destinazione commerciale e terziaria degli immobili esistenti adibiti a tale uso prima della adozione della presente variante, con possibilità di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nei limiti della legge n.121 del 1987, sopra citata.

Sono altresì compatibili con la residenza uffici privati di piccole dimensioni: sono tali gli studi professionali ricavati all'interno di unità abitative o anche esterni ad esse purché aventi carattere pertinenziale;

2) Norma modificata con D.C. N.69 del 10.3.1992


Le zone residenziali si dividono in:

- Zone residenziali di completamento dei nuclei di residenza esistenti (Zone B)
- Zone residenziali di espansione (Zone C)

ART. 16
ZONE DI COM-
PLETAMENTO
(B)

Tali zone comprendono le zone già urbanizzate e assimilabili alle zone territoriali omogenee "B" ai sensi del Decreto Interministeriale 2/4/1968 n. 1444 e si dividono in:

- B1 - Zone residenziali intensive di completamento dell'edificazione esistente.
- B2 - Zone residenziali semintensive di completamento dell'edificazione esistente.
- B3 - Zone residenziali di completamento dei nuclei esistenti



ZONE RESIDENZIALI INTENSIVE DI COMPLE-
TAMENTO DELL'EDIFICAZIONE ESISTENTE.

B1



In tali zone il Piano si attua per intervento diretto o attraverso Piano di attuazione in base ai seguenti indici:

- ATTUAZIONE

- Uf: 1 mq/mq Utilizzazione fondiaria
- H: ml 17,50 Altezza massima del fabbricato

- PRESCRIZIONI

- W : 0,5 Visuale libera
- Df : ml 10 Distanza minima tra i fabbricati
- Dc : ml 5 Distanza minima dai confini
- Ds : ml 5 Distanza minima dalle strade.

Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati e in deroga alla visuale libera.

- NOTE


In detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.

CAPITOLO 3

ART. 16



ZONE RESIDENZIALI SEMINTENSIVE DI COM-
PLETAMENTO DELL'EDIFICAZIONE ESISTENTE



In tali zone il Piano si attua per interven-
to diretto o attraverso Piano di Attuazione in
base ai seguenti indici:


- ATTUAZIONE

- Uf: 0,7 mq/mq	Utilizzazione fondiaria	- PRESCRIZIONI
- H : ml 8,50	Altezza massima del fabbricato	
- W : 0,5	Visuale libera	
- Df: ml 10	Distanza minima tra i fabbricati	
- Dc: ml 5	Distanza minima dai confini	
- Ds: ml 5	Distanza minima dalle strade.	

Sono ammesse costruzioni in allineamento con le
costruzioni adiacenti a distanza inferiori alla mi-
nima prescritta dalle strade nel rispetto della di-
stanza tra i fabbricati e in deroga alla visuale li-
bera.


- NOTE

In detti casi l'altezza massima costruibile per
la parte che non rispetta distanza e visuale libera
non può superare l'altezza massima del fabbricato
adiacente più alto.



ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
DI NUCLEI ESISTENTI.

B3



- DESTINAZIONE

- ATTUAZIONE

In tali zone valgono le prescrizioni delle zone di completamento B2 salvo che gli indici si applicano ai soli lotti già edificati, intendendosi che in tali zone non sono ammesse nuove costruzioni ma solo ristrutturazioni, ampliamenti e demolizioni con ricostruzione.

- PRESCRIZIONI

Le superfici utili su eventualmente aggiunte su ciascun lotto a quelle esistenti alla data di adozione delle presenti norme non possono eccedere in nessun caso i 120 mq.

Le zone di espansione residenziali comprendono le zone non ancora urbanizzate o parzialmente urbanizzate e assimilabili alle zone residenziali omogenee "C" del D.I. 2.4.1968 n.1444


ART. 17
ZONE DI ESPAN
SIONE (C)

Tali aree comprendono anche zone soggette a Piano per l'edilizia economica e popolare o a Piano Particolareggiato o a Piano di Lottizzazione già approvati alla data di adozione della Presente variante generale.



In caso di discordanza fra le indicazioni di Variante (norme e zonizzazione) e quelle contenute nei piani attuativi approvati fanno testo queste ultime.

Le zone residenziali di espansione si dividono in:

- C1 - Zone residenziali d'espansione intensiva
- C2 - Zone residenziali d'espansione estensiva



ZONE RESIDENZIALI D'ESPANSIONE
INTENSIVA.




In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione (Piani Particolareggiati, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare o Piani di Lottizzazione) in base ai seguenti indici:

- ATTUAZIONE

- Ut: 7000 mq/ ha Utilizzazione territoriale - PRESCRIZIONE
- H : ml 22,00 Altezza massima del fabbricato
- W : 1 Visuale libera
- DF: ml H max Distanza minima tra fabbricati
- Dc: ml 1/2 H Distanza minima dai confini
 comunque non inferiore da ml.5.
- Ds: ml 5 se l < 8m Distanza minima dalle strade
 ml 7,5 se 8 < l < 15 Distanza minima dalle strade
 ml 10 se l > 15m Distanza minima dalle strade
- S1 + S2 = 18 mq/ab Aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria escluse, sedi viarie

Dovranno inoltre essere rispettate le norme di cui al D.M. 2.4.68 - NOTA

Nel caso di Piani attuativi con previsioni planivolumetriche la distanza tra i fabbricati può essere inferiore a quella prevista dalle presenti norme (vedi art.10 lett. d).



ZONE RESIDENZIALI D'ESPANSIONE
ESTENSIVA.

C2



In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione (Piani Particolareggiati, Piani per la Edilizia Economica e Popolare o Piani di Lottizzazione) in base ai seguenti indici:

- ATTUAZIONI

- Ut: 3500 mq/ha Utilizzazione territoriale
- H : ml 8,50 Altezza massima del fabbricato
- W : 0,5 Visuale libera
- DF: ml 10 Distanza minima tra fabbricati
- Dc: ml 5 Distanza minima dai confini
- Ds: ml 5 se $L > 8$ Distanza minima dalle strade
- ml 7,5 se $L < 8$ Distanza minima dalle strade
- ml 10 se $L > 15$ Distanza minima dalle strade

- S1 + S2 : 18 mq/ab Aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria escluse le sedi viarie.

- PRESCRIZIONI

Dovranno inoltre essere rispettate le norme di cui al D.M. 2.4.68

- NOTE

Nel caso di Piani attuativi con previsioni planivolumetriche la distanza tra i fabbricati può essere inferiore a quella prevista dalle presenti norme (vedi art.10 lett.d).

ZONE RESIDENZIALI PER L'EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE.

ART. 18

Contraddistinte dal simbolo



Le planimetrie di Piano individuano le aree da destinare o destinate all'edilizia Economica e Popolare ai sensi della legge n. 167 del 18.4.1962 e successive modificazioni.

L'Amministrazione Comunale con successive deliberazioni provvederà ove necessaria a dotarsi di Piano attuativo (Piano di Zona o Variante ad esso redatto ai sensi della citata legge

ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE PARZIALMENTE
DESTINATE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ART. 19


Contraddistinte dal simbolo




Le planimetri di piano individuano le zone di espansione parzialmente destinate all'edilizia economica e popolare.

Nell'ambito di tali zone al momento della redazione del progetto di piano attuativo verrà riservato a tale scopo un terzo dell'edificabilità residenziale, che diverrà oggetto di Piano di zona o variante ad esso nelle forme previste dalla Legge.

In alternativa a quanto sopra si potranno convenzionare i prezzi di vendita o di affitto di un terzo dell'edificabilità residenziale.



ZONE INDUSTRIALI A CARATTERE
ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO.



Le zone industriali a carattere artigianale di completamento sono quelle alle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale attribuiscono una funzione di completamento dei nuclei artigianali esistenti.


- DESTINAZIONE

Dette zone possono essere oggetto di intervento edilizio diretto, o piano attuativo.


- ATTUAZIONE

Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- If: 3 mc/mq Indice di fabbricabilità fondiaria - PRESCRIZIONI
- H : ml 12,5 Altezza massima del fabbricato
- W : 0,5 Visuale libera
- Sm: mq 1000 Superficie minima di intervento
- Dc: ml 5 Distanza minima dai confini
- Ds: ml 8 se L < 15 Distanza minima dalle strade
- ml 10 se L > 15 Distanza minima dalle strade



ZONE INDUSTRIALI A CARATTERE
ARTIGIANALE DI ESPANSIONE.



Le zone industriali a carattere artigianale di espansione sono quelle prive di strutture e destinate dallo strumento urbanistico generale all'espansione dell'apparato artigianale.

- DESTINAZ

Dette zone possono essere oggetto esclusivamente di piano attuativo (P.I.P. o Piano di lotizzazione) esteso all'intera superficie.

- Ut: 5000 mq/ha Utilizzazione territoriale
- H : ml 12,5 Altezza massima del fabbricato
- W : 0,5 Visuale libera
- Sm: mq 2000 Superficie minima di intervento (lotto)
- Dc: ml 5 Distanza minima dai confini
- Ds: ml 8 Distanza minima dalle strade

- PRESCRIZI

- La superficie destinata a parcheggio di urbanizzazione primaria deve avere un'area non inferiore al 15% della area della superficie territoriale.

- NOTE

- La superficie destinata a centri sociali, ad attrezzature culturali e sanitarie, commerciali ed a verde attrezzato deve avere un'area non inferiore al 5% dell'area della superficie territoriale.

Le zone industriali sono destinate all'inse
diamento di costruzioni ed attrezzature per le
attività produttive.


In dette zone è altresì consentita la istal
lazione di laboratori di ricerca e di analisi,
di magazzini, di depositi, di silos, di rimesse,
di uffici, di padiglioni per la esposizione dei
prodotti industriali nonché di attrezzature per
l'attività ricreativa e socio-culturale degli
addetti all'industria.

Sono ammesse anche le costruzioni destinate
alla abitazione del personale addetto alla cus
stodia e di quello incaricato della manutenzio
ne degli impianti. La superficie degli alloggi
non deve essere superiore a mq 150 Su.

Per i manufatti destinati a cabine elettri
che di trasformazioni e simili, questi potran
no essere realizzati a distanza di mt. 5,00 dal
la strada e di mt. 3,00 dai confini di proprie
tà. E' ammesso l'abbinamento di due manufatti
e quindi costruzione contemporanea tra due in
sedamenti confinanti.


Le zone industriali si dividono in:

- D3 - Zone industriali di completamento:
- D4 - Zone industriali di espansione per piccole
e medie industrie.



ZONE INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO

D3



Le zone industriali di completamento sono quelle alle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale attribuiscono una funzione di completamento dei nuclei di industria esistenti.

- DESTINAZIONE

Dette zone possono essere oggetto di intervento edilizio diretto o attraverso piano di attuazione. - ATTUAZIONE


Nella zona industriale di Bellocchi dovrà essere rispettata la divisione in lotti indicata nelle planimetrie.

In ogni lotto potrà insediarsi una sola azienda e sarà consentito un solo alloggio.

Nei lotti contraddistinti con l'asterisco potranno insediarsi fino a quattro aziende, in tal caso non è ammessa alcuna superficie da adibirsi a residenza. *


- If: 3 mc/mq Indice di fabbricabilità fondiaria - PRESCRIZIONI
- H : ml.12,50 Altezza massima del fabbricato
- W : 0,5 Visuale libera
- Sm: mq10.000 Superficie minima di intervento
- Dc: ml 10 Distanza minima dai confini
- Ds: ml 10 Distanza minima dalle strade.

* Nel calcolo dell'altezza massima sono esclusi i volumi tecnici.



ZONE INDUSTRIALI DI ESPANSIONE -

D4



Le zone industriali di espansione per piccole e medie industrie sono quelle prive di strutture e destinate dallo strumento urbanistico generale alla espansione dell'apparato industriale.

- DESTINAZIONE

Dette zone devono essere oggetto esclusivamente di intervento urbanistico preventivo (P.I.P. o Piano di lottizzazione).

- ATTUAZIONE

- | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| - Ut: 5000 mq/ha | - Utilizzazione territoriale | - PRESCRIZIONI |
| - H : ml. 12,50 | - Altezza massima del fabbricato | |
| - W : 0,5 | - Visuale libera | |
| - Sm: mq. 4000 | - Superficie minima di intervento | |
| - Dc: ml. 10 | - Distanza minima dai confini | |
| - Ds: ml. 10 | - Distanza minima dalle strade | |

In ogni lotto potrà insediarsi una sola azienda e sarà consentito un solo alloggio.

In alternativa a quanto sopra potranno insediarsi due aziende, in tal caso non è ammessa alcuna superficie da adibirsi a residenza.


Nella redazione del piano attuativo dovrà essere rispettato quanto contenuto nell'art. 5 del D.M. 1/4/1968.

* Nel calcolo dell'altezza massima sono esclusi i volumi tecnici.



ZONE PORTUALI

D5



Tali zone sono esclusivamente destinate alle attività portuali mercantili e da diporto nonchè ad attività connesse a questa destinazione: **cantieri**, rimesse per natanti, magazzini, ecc. Si escludono quelle attività che possono provocare inquinamento degli specchi d'acqua.

- DESTINAZIONE


La previsione si attua mediante Piano Particolareggiato **esteso** all'intera area portuale che ne fisserà le diverse utilizzazioni specifiche attraverso i seguenti indici:

- ATTUAZIONE

- Ut: 3600 mq/ha Utilizzazione territoriale
- + W : 1 Visuale libera
- P : 1500 mq/ha Parcheggi pubblici
- H : libera Altezza massima dell'edificio


- PRESCRIZIONI

- NOTE



ZONE AGRICOLE

E1



Le aree classificate come zone agricole sono destinate all'esercizio dell'attività agricola e all'esercizio di attività connesse con l'uso agricolo del territorio, nonché allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo.

PARAGRAFO I

In tali aree, secondo la classificazione e con le limitazioni di cui ai punti successivi, sono consentiti soltanto i seguenti insediamenti:

- INSEDIAMENTI
AMMESSI NELLE
ZONE RURALI

- a) Case rurali a servizio del fondo, per la residenza stabile della famiglia e dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- b) Accessori agricoli relativi all'esigenza del fondo, come: stalle fienili, silos, serre, ricoveri per macchine ed attrezzi agricoli, serbatoi, locali per la manipolazione, conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- c) Costruzioni per la raccolta dei prodotti agricoli, cantine sociali e relativi fabbricati di servizio;
- d) Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;
- e) Impianti per sole attività estrattive o cave
- f) Impianti tecnologici quali: cabine e centraline ENEL, SIP, METANO, e simili,

PARAGRAFO II

Ad eccezione degli insediamenti di cui al precedente paragrafo 1 - lett. d) e) f), le concessioni nelle zone rurali possono essere ottenute soltanto in funzione della conduzione del fondo.

SOGGETTI
TIMATI A
DERE LA C
SIONE EDI

Qualora si tratti di edifici residenziali, ferma la destinazione d'uso al servizio del fondo, la concessione potrà essere ottenuta solo dall'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Salvo le competenze della Commissione Comunale istituita per l'esame delle domande di concessione edilizia di cui all'art. 9 lett. a) della legge 22.1.1977 n. 10.

PARAGRAFO III

L'intervento avviene nel rispetto delle prescrizioni e secondo gli indici fissati dalle precedenti norme.

MODALITA'
INTERVENTO

La documentazione da allegare alla domanda di concessione oltre a quelli di cui all'art. 5 del regolamento edilizio, dovrà essere costituita dai seguenti documenti:

- 1) Planimetria dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto culturale ed infrastrutture di servizio;
- 2) Relazione tecnico-agraria da cui risulti che l'intervento progettato è necessario e pertinente alle conduzioni del fondo: nei casi previsti alle lettere c) d) e) f) del I° paragrafo la relazione dovrà descrivere l'attività dell'azienda:

A) La realizzazione degli insediamenti di cui al paragrafo I° lett. a) avviene con i seguenti indici:

- densità fondiaria massima: 0,03 mc/mq
- altezza massima 7,50 misurati a valle nei terreni in declivio;
- distanza minima dai confini: m 20.=;
- distanza minima dalla strada: m 20.=;

Salvo maggiori distanze di cui al D.M. 1 aprile 1968 n.1404.

B) La realizzazione degli insediamenti di cui al paragrafo I[^] - lett. b) avviene con i seguenti indici:

- densità fondiaria massima: 0,02 mc/mq
- altezza massima : 5,00 misurata a valle nei terreni in declivio (esclusi camini, silos, ed altre strutture di particolare esigenza);
- distanza minima dai confini: m 20.=;
- distanza minima dalla strada: m 20.=, salvo maggiori distanze di cui al D.M. 1 aprile '68 n.1404;
- Le costruzioni dovranno essere separate dal fabbricato adibito ad abitazione e distaccate di almeno m. 10, salvo casi dettati da particolari esigenze.

C) La realizzazione degli insediamenti di cui al paragrafo I[^] lett. C) avviene con i seguenti indici:

- Densità fondiaria massima: 0,1mc/mq;
- Superficie coperta massima: 1/5 del lotto;
- Altezza massima: m5,00
- Distanza minima dai confini: m 15,00;
- Distanza minima dalla strada: m 20.= salvo maggiori distanze di cui al D.M. 1.4.68 numero 1404;
- Non ammessa alcuna residenza.

D) La realizzazione degli insediamenti di cui al paragrafo I[^] - lett. d) avviene con i seguenti indici:

- Densità fondiaria massima: 0,05 mc/mq;
- Altezza massima: in relazione alle esigenze;
- Distanza minima dai confini: m 60 per gli allevamenti suinicoli e ovicoli, m 20 per gli altri tipi di allevamento;
- Distanza minima dalla strada: m 60.= per gli allevamenti suinicoli e ovicoli, m 20 per gli altri tipi di allevamento, salvo maggiori distanze di cui al D.M. 1.4.68, n. 1404;
- Distanza minima di m 400, dal limite degli insediamenti non agricoli, attuali o di P.R.G., nel caso di allevamenti suinicoli e ovicoli, riducibili a m 100 per gli altri tipi di allevamento;

- residenza ammessa per il personale addetto; un alloggio di cubatura massima pari al 20% della cubatura dell'edificio principale e ~~fin~~ ~~ad~~ ~~un~~ ~~massimo~~ di mc. 700. Detta residenza, la cui cubatura dovrà rientrare nelle densità fondiaria massima consentita, potrà essere distaccata dall'edificio principale, nel quale caso dovrà rispettare la distanza minima di m 20 dai confini e dalla strada, salvo maggiori distanze di cui al D.M. 1.4.1968 n. 1404; e non superare la altezza massima di m 7,50, misurati a valle nei terreni in declivio.

E) La realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 18 lett. e) avviene con i seguenti in dici:

- Altezza massima: in relazione alle esigenze;
- Distanza minima dai confini e dalla strada: m 30.=;
- Superficie coperta massima: 1/10 del lotto;
- Ammessi locali ad uso ufficio e alloggio cu stode fino ad un massimo di mc. 300.=

F) La realizzazione degli insediamenti di cui al paragrafo I[^] lett. f) avviene con i seguenti indici:

- = ~~Densità~~ ~~fondiaria~~ ~~massima~~ 3,00 mc/mq;
- ~~Superficie~~ ~~coperta~~ ~~massima~~: 1/5 del ~~lotto~~;
- ~~Altezza~~ ~~massima~~: in relazione alle esigenze
- ~~Distanza~~ ~~minima~~ ~~dai~~ ~~confini~~: pari a ¹/₂ della ~~massima~~ ~~altezza~~ ~~del~~ ~~fabbricato~~ ~~o~~ ~~ad~~ ~~comunque~~ ~~non~~ ~~mai~~ ~~inferiore~~ ~~a~~ ~~metri~~ 15,00;
- Distanza minima dalla strada: m 20 salvo maggiori distanze di cui al D.m. 1 aprile 1968, n. 1404.

PARAGRAFO IV

a) Gli edifici preesistenti alla data di adozio ne delle presenti norme, e non destinati ad abitazione stabile dell'imprenditore agricolo a titolo principale, potranno essere ristrutturati e migliorati sotto il profilo igienico senza alcun aumento di volumetria.

INTERVENTI SU
FABBRICATI ESI
STENTI.

- b) Qualora risultasse da specifica indagine tecnica l'impossibilità operativa del mantenimento e consolidamento delle strutture dell'edificio, potrà essere consentita la demolizione e sulla area di sedime del fabbricato demolito o adiacente potrà ricostruirsi un nuovo edificio della stessa volumetria, semprechè siano rispettati gli inizi di cui al precedente paragrafo III.
- c) Le ricostruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni dovranno essere eseguiti con le tipologie e materiali in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.


PARAGRAFO V

- a) La superficie del fondo da prendere a calcolo per l'edificazione, deve essere in un unico corpo.
- b) Per ogni azienda agricola già provvista di casa colonica, semprechè siano rispettati i requisiti e prescrizioni di cui al paragrafo I[^] - lett. a) b) c), sarà consentita la costruzione di un nuovo edificio da adibire a residenza solo nel caso che l'edificio preesistente non possa, sotto il profilo tecnico ed igienico, essere ristrutturato. Il vecchio edificio potrà essere destinato ad accessori, sempre rispettando l'indice prescritto, e venire vincolato a tale destinazione con atto pubblico registrato e trascritto.
- c) Il rilascio delle concessioni per gli insediamenti di cui al paragrafo I[^], è subordinata alla presentazione di un certificato della Conservatoria delle Ipoteche o di atto notarile attestante la presenza o meno sull'area oggetto di costruzione, di vincoli di inedificabilità.
- d) Limitatamente agli insediamenti di cui al paragrafo I[^] lett. a) b) c), il rilascio della concessione edilizia è subordinata all'impegno di


- PRESCRIZIONI
GENERALI

asservire mediante atto pubblico registrato e trascritto, una superficie di terreno di esclusiva proprietà non inferiore a quella corrispondente al rapporto di densità fondiaria, superficie che non potrà essere ulteriormente utilizzata a scopo edificatorio, né dai proprietari attuali degli immobili interessati, né dai loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.

- e) Per gli insediamenti di cui al paragrafo I^o lett. a) e b) il concessionario che avrà beneficiato delle agevolazioni previste dall'articolo 9 lett. a) della legge 28.1.1977 n. 10, dovrà inoltre sottoscrivere un impegno, sempre mediante atto pubblico, che qualora, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, l'alienazione dell'edificio costruito avviene a favore di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n. 153, a corrispondere al Comune il contributo di concessione determinato con riferimento al momento della alienazione.



ZONE AGRICOLE VINCOLATE



Le aree classificate come zone agricole vincolate sono destinate all'esercizio dell'attività agricola e all'esercizio di attività connesse con l'uso agricolo del territorio.

PARAGRAFO I

In tali aree, secondo la classificazione e con le limitazioni di cui ai punti successivi, sono consentiti soltanto i seguenti interventi:

INSEDIAMENTI
AMMESSI NELLE
ZONE RURALI.

- a) Ampliamento alle case rurali a servizio del fondo, per la residenza stabile della famiglia e dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- b) Accessori agricoli relativi all'esigenza del fondo come: stalle, fienili, silos, serre, ricoveri per macchine ed attrezzi agricoli, serbatoi, locali per la manipolazione, conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- c) Impianti tecnologici quali: cabine e centraline ENEL, SIP, METANO e simili,

PARAGRAFO II

Ad eccezione degli insediamenti di cui al precedente paragrafo 1 - lett. c), le concessioni nel le zone rurali possono essere ottenute soltanto in funzione della conduzione del fondo.

SOGGETTI
TIMATI A
DERE LA C
SIONE EDI

Qualora si tratti di edifici residenziali, ferma la destinazione d'uso al servizio del fondo, la concessione potrà essere ottenuta solo dall'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153

Salvo le competenze della Commissione Comunale istituita per l'esame delle domande di concessione edilizia di cui all'art. 9 lett. a) della legge 22.1.1977 n. 10.

PARAGRAFO III

L' intervento avviene nel rispetto delle prescrizioni e secondo gli indici fissati dalle presenti norme.

MODALITA'
INTERVENTO

La documentazione da allegare alla domanda di concessione oltre a quelli di cui all'art. 5 del regolamento edilizio, dovrà essere costituita dai seguenti documenti:

- 1) Planimetria dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto culturale ed infrastrutture di servizio;
- 2) Relazione tecnico-agraria da cui risulti che l'intervento progettato è necessario e pertinente alla conduzione del fondo: nei casi previsti alle lettere c) del I^ paragrafo la relazione dovrà descrivere l'attività dell'azienda:
 - A) L'ampliamento degli insediamenti di cui al paragrafo I^ lett. a) avviene con i seguenti indici:
 - densità fondiaria massima: 0,03 mc/mq
 - altezza massima: 7,50 misurati a valle nei terreni in declivio;
 - distanza minima dai confini: m 20.=;
 - distanza minima dalla strada: m 20.=;Salvo maggiori distanze di cui al D.M. 1 aprile 1969 n. 1404.

B) La realizzazione degli insediamenti di cui al paragrafo I[^] - lett. b) avviene con i seguenti in dici:

- densità fondiaria massima: 0,02 mc/mq
- altezza massima: 5,00 misurata a valle nei ter reni in declivio (esclusi camini, silos, ed al tre strutture di particolare esigenza);
- distanza minima dai confini: m 20.=;
- distanza minima dalla strada: m20.=, salvo mag giori distanze di cui al D.M. 1 aprile 1968 n. 1404;
- Le costruzioni dovranno essere separate dal fab bricato adibito ad abitazione e distaccate di almeno m 10, salvo casi dettati da particolari esigenze.

C) La realizzazione degli insediamenti di cui al paragrafo I[^] lett. C) avviene con i seguenti in dici:

- Densità fondiaria massima: 3,00mc/mq;
- Superficie coperta massima: 1/5 del lotto;
- Altezza massima: in relazione alle esigenze;
- Distanza minima dai confini: pari a $\frac{1}{2}$ della massima altezza del fabbricato o comunque non mai inferiore a metri 5,00;
- Distanza minima dalla strada: m 20 salvo mag giori distanze di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

PARAGRAFO IV

- a) Gli interventi preesistenti alla data di ado zione delle presenti norme e non destinati ad abitazione stabile dell'imprenditore agricolo a titolo principale, potranno essere ristrutturati e migliorati sotto il profilo igienico sanitario senza alcun aumento di volumetria.
- b) Qualora risultasse da specifica indagine tec nica l'impossibilità operativa del mantenimento e consolidamento delle strutture dell'edificio, potrà essere consentita la demolizione e sulla area di sedime del fabbricato demolito o adia cente potrà ricostruirsi un nuovo edificio del la stessa volumetria, sempreché siano rispettati gli indici di cui al pre cede, te paragrafo III.

INTERVENTI SU
FABBRICATI ESI-
STENTI.


- c) Le ricostruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni dovranno essere eseguiti con le tipologie e materiali in armonia con gli insediamenti tradizionali dal paesaggio rurale.

PARAGRAFO V

- a) La superficie del fondo da prendere a calcolo per l'edificazione, deve essere in un unico corpo.
- b) Per ogni azienda agricola già provvista di casa colonica, semprechè siano rispettati i requisiti e prescrizioni di cui al paragrafo I[^] - lett. a) b) c), sarà consentita la costruzione di un nuovo edificio da adibire a residenza solo nel caso che l'edificio preesistente non possa, sotto il profilo tecnico ed igienico, essere ristrutturato. Il vecchio edificio potrà essere destinato ad accessori, sempre rispettando l'indice prescritto, e venire vincolato tale destinazione con atto pubblico registrato e trascritto.
- c) Il rilascio delle concessioni per gli insediamenti di cui al paragrafo I[^], è subordinata alla presentazione di un certificato della Conservatoria delle Ipotecche o di atto notarile attestante la presenza o meno sull'area oggetto di ricostruzione, di vincoli di inedificabilità.
- d) Limitatamente agli insediamenti di cui al paragrafo I[^] lett. a) b) c), il rilascio della concessione edilizia è subordinata all'impegno di asservire, mediante atto pubblico registrato e trascritto, una superficie di terreno di esclusiva proprietà non inferiore a quella corrispondente al rapporto di densità fondiaria, superficie che non potrà essere ulteriormente utilizzata a scopo edificatorio, né dai proprietari attuali degli immobili interessati, né dai loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
- e) Per gli insediamenti di cui al paragrafo I[^] - lett. a) e b). Il concessionario che avrà beneficiato delle agevolazioni previste dall'articolo 9 lett. a) della legge 28.1.1977 n. 10, dovrà inoltre sottoscrivere un impegno, sempre mediante atto pubblico che qualora, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, l'alienazione dell'edificio costruito avviene a favore di


PRESCRIZIONI
GENERALI

soggetti diversi dall'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n. 153, a corrispondere al Comune il contributo di concessione determinato con riferimento al momento della alienazione.



CENTRO PER LE ATTIVITA' TERZIARIE

G1



Il centro per le attività terziarie è destinato ad attrezzature collettive pubbliche o private e parzialmente residenza come appreso specificato ed in particolare sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: Uffici pubblici di ogni ordine, uffici privati, banche ed istituti, attività commerciali di interesse urbano, supermercati ecc. , attività culturali e di spettacolo nonché servizi ed attrezzature in genere d'interesse urbano. La residenza è ammessa nella misura del 40% delle superfici complessive.


- DESTINAZIONE

Sono tassativamente escluse le attività artigianali qualora non di servizio, le attività industriali e qualsiasi altra attività in contrasto con la destinazione di Centro per le attività terziarie.


In tale zona il Piano si attua attraverso Piano Particolareggiato esteso all'intera area

- ATTUAZIONE

- | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------|
| - Ut: 1 | Utilizzazione territoriale | - PRESCRIZIONI |
| - W : 0,5 | Visuale libera | |
| - H : ml 22 | Altezza massima del fabbricato | |
| - P : 2500 mq/ha | Parcheggi pubblici | |
| - Dc: ml. 5 | Distanza minima dai confini | |
| - Df: ml. 10 | Distanza minima tra fabbricati | |



ZONE DESTINATE A CENTRI DI QUARTIERE
E DI SERVIZIO.



Tali zone comprendono le parti del territorio vincolate dallo strumento urbanistico generale agli insediamenti specificatamente per le attività commerciali, per i locali pubblici (bar, ristoranti, ecc.) per uffici privati, sportelli bancari, agenzie di assicurazione, ecc., nonché uffici pubblici di quartiere ed attrezzature e servizi in generale. Sono tassativamente esclusi le attività artigianali qualora non di servizio, le attività industriali e qualsiasi altra attività in contrasto con la destinazione di zona.

- DESTINAZIONE

Nei centri di quartiere e di servizio ricadenti a monte dell'autostrada A14 è ammessa la destinazione residenziale nella misura del **60% (3)** delle superfici complessive.


In dette zone il Piano si attua attraverso i Piani attuativi estesi all'intera superficie di zona applicando i seguenti indici:

- ATTUAZIONE


- Ut: 0,7
- W : 1
- H : 10,50 ml
- P : 1500 mq/ha
- Dc: ml. 5
- Df: ml. 10

- Utilizzazione territoriale - PRESCRIZIONI
- Visuale libera
- Altezza massima dei fabbricati
- Parcheggi pubblici
- Distanza minima dai confini
- Distanza minima tra fabbricati

(3) Norma modificata D.G.R. n° 1013 del 16.4.92



ZONE MISTE DI RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA




Tali zone caratterizzate da una destinazione mista sono assimilabili alle zone di completo B del D.I. 2.4.1968, N. 1444 e sono destinate dal Piano ad operazioni di ristrutturazione urbanistica per il loro precario assetto insediativo.

- DESTINAZIONI


Il Piano si attua attraverso Piano di Attuazione esteso alla zona indicata dalla variante con indici e destinazioni d'uso qui di seguito riportate.

- ATTUAZIONE

<u>Destinazione d'uso</u>	<u>Utilizzazione fondiaria Uf. mq/mq</u>	- PRESCRIZIONI
1) Attrezzature collettive	0,35	
2) Turistico residenziale	2,00	
3) Turistico residenziale-alberghiera	1,2	
4) Centro di quartiere e di servizio.	0,7	
5) Centro di quartiere e di servizio e attività connesse con il porto	0,7	
6) Residenziale e turistico-alberghiera turistico-residenziale	2,00	
7) Residenziale con riduzione della volumetria del 30%		
- W: 0,5	Visuale libera dai confini	
- DC: ml. 5	Distanza minima dai confini	
- Df: ml. 10	Distanza minima tra fabbricati	
La specificazione delle destinazioni d'uso sarà oggetto del Piano d'attuazione.		- NOTE



ZONE DI CONSERVAZIONE VOLUMETRICA



Tali zone a diversa destinazione funzionale per la loro caratterizzazione urbanistica sono destinate alla conservazione volumetrica.

- DESTINAZIONE


Gli interventi ammessi oltre alla manutenzione sono la ristrutturazione edilizia.

Eventuali cambi di destinazione potranno essere concessi solo attraverso piano attuativo.


In tali zone il piano si attua mediante intervento diretto o piano attuativo.

- ATTUAZIONE

Nelle aree libere da edificazione dell'edificato sono ammessi interventi volti a realizzare impianti sportivi e parcheggi custoditi.



ZONE TECNICO-DISTRIBUTIVE



Tali zone sono destinate a:

- DESTINAZIONE

- D : Impianti di depurazione
- C : Centri operativi e caserme per le Forze Armate, Enti per la sicurezza e protezione civile (Carabinieri, Vigili del fuoco, Pubblica Sicurezza, Vigili Urbani ecc...).
- A: Mostre fiere e attività annonarie
- O: ~~Mercato ortofrutticolo e attività collaterali~~
- I: Attività complementari alla zona Industriale
- Z: Attività complementari alla zona Artigianale
- S: Stazioni di deposito merci ed Automezzi.
- T: Aree per servizi pubblici.

Gli interventi di cui alla lettera D si attuano con intervento diretto privato e pubblico.

+ ATTUAZIONE

Gli interventi di cui alla lettera C e T si attuano con interventi diretti di mano pubblica.

Gli interventi di cui alla lettera A, O, I, Z, S, si attuano con piano attuativo esteso alla intera area.

Per gli interventi di cui alle lettere A, O, I, Z, si dovranno rispettare i seguenti indici: - PRESCRIZIONI

- Vt: 0,6 Utilizzazione territoriale
- H: ml 10 Altezza massima dei fabbricati
- W : 1 Visuale libera
- P : 1500 mq/ha Parcheggi Pubblici

Per gli interventi di cui alla lettera S il volume massimo dovrà essere uguale a quello esistente.


Per gli interventi di cui alla lettera C il volume massimo dovrà rispettare l'indice di utilizzazione fondiaria massimo di 3 mc/mq.

Tali zone sono destinate ad insediamenti turistici di ogni genere.

ART. 30
ZONE TURISTICHE M


Esse si distinguono in:

- | | | |
|----|-----------------------------|----|
| 1) | Zone turistico-residenziali | M1 |
| 2) | Zone turistiche-estensive | M2 |
| 3) | Zone turistiche-alberghiere | M3 |



ZONE TURISTICO - RESIDENZIALI

M1



In tali zone sono previste le residenze turistiche a rotazione e non: alberghi, case-albergo, residence, appartamenti turistici e simili; attrezzature al servizio del turismo, ristoranti, bar, sale da gioco, sports ecc.

- DESTINAZIONE


Il Piano attuativo si attua attraverso Piano attuativo esteso alle singole aree e perimetrato, con il vincolo di iscrivere gli edifici previsti entro gli allineamenti fissati con linea nera continua.

- ATTUAZIONE

- Ut: 7000 mq/ha Utilizzazione territoriale
- H : ml 17,50 Altezza massima del fabbricato
- W : 1 Visuale libera
S1 + S2 = 18 mq/ab superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria escluse sedi viarie.


+ PRESCRIZIONI

- Dc: ml. 5 Distanza minima dai confini
- Df: ml. 10 Distanza minima tra fabbricati



ZONE TURISTICO - ESTENSIVE

M2



In tali zone sono previste le residenze turistiche a rotazione: campeggi, bungalws, nonché attrezzature al servizio del turismo: ristoranti, bar, sale da gioco, mini market, discoteche, ecc. ed impianti sportivi.

- DESTINAZIONE

Il Piano si attua attraverso Piano Attuativo esteso alla intera area.


Almeno il 30% del volume realizzato dovrà essere destinato ad attrezzature al servizio del turismo.

- Ut: 900 mq/ha
- H : ml 5
- W : 5
- N : 1
- P : 1000 mq/ha
- Dc: ml. 5
- Df: ml. 10

- Utilizzazione territoriale - PRESCRIZIONI
- Altezza del fabbricato
 - Visuale libera
 - Numero massimo dei piani f.t.
 - Parcheggi pubblici
 - Distanza minima dai confini
 - Distanza minima tra fabbricati

CAPITOLO 4
C

ART. 30



ZONE TURISTICO - ALBERGHIERE

M3

1


Impianti ricettivi quali alberghi, pensioni, - DESTINAZIONI
ristoranti.

Intervento diretto.


In tal caso è ammessa la ristrutturazione senza
aumento di S.V.

- ATTUAZIONE

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE




AREE DI VINCOLO PAESISTICO E ARCHEOLOGICO



In tali zone si applicano le limitazioni stabilite dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e regolamento 3 giugno 1940 n. 1357.

- DESTINAZIONE



ZONE DI RISPETTO DEI POZZI COMUNALI



Le aree comprese in un raggio di m. 500 dai pozzi comunali, così come indicata nella "carta delle limitazioni d'usò del territorio" in scala 1:10.000 sono assoggettate alle seguenti limitazioni:

- Divieto assoluto di perforare nuovi pozzi per qualsiasi uso salvo quanto prescritto dal comma successivo. - PRELIEVI IDRICI DALLE FONTANELLE
- possibilità di perforare nuovi pozzi per il solo uso domestico previo regolare nulla-osta da parte dell'Ufficio Acquedotto, nei soli casi in cui non sia possibile allacciare il fabbricato alla rete idrica comunale.
- Obbligo da parte dei proprietari dei pozzi esistenti qualora non vi avessero già provveduto, ad effettuare regolare denuncia ai sensi della Legge n. 1775 dell' 11/12/7933.
- Divieto assoluto di apportare modifiche sia ai pozzi che agli impianti di sollevamento se non previo regolare nulla-osta rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile per i pozzi agricoli ed industriali e dell'Ufficio Acquedotto per i pozzi domestici.
- Divieto assoluto di perforare pozzi perdenti per qualsiasi tipo di scarico. - SCARICHI
- Obbligo per i fabbricati esistenti di allacciarsi alla rete fognante comunale dove essa esista, e di chiudere i rispettivi pozzi perdenti.
- Per i nuovi fabbricati obbligo di allacciarsi alla rete fognante comunale se essa esista o di effettuare gli scarichi, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, attraverso fossa IMHOFF e dispersione superficiale laddove non esista la rete fognante.

FASCE DI RISPETTO STRADALE E CIMITERIALE

ART. 32

Contraddistinte dal simbolo

Nel computo della superficie territoriale o fondiaria sono da considerarsi compresi quei settori eventualmente investiti da fasce di rispetto.



a) Rispetto stradale.

E' l'area latitante ad una strada su cui a norma del D.I. 1.4.68 n. 1404 non è consentita l'edificazione. Vi sono però ammesse di norma le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, i canali, le aree di sosta, le normali recinzioni, le siepi, le opere di sostegno nonchè i distributori di carburanti con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada e le cabine di distribuzione elettrica.

b) Rispetto cimiteriale.

In tali zone si applicano le limitazioni stabilite dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 della legge 17 ottobre 1967 n. 983 e della legge 4 dicembre 1956, n.1428 per i cimiteri di guerra.

PERIMETRO DEGLI INTERVENTI.

ART. 33

Contraddistinto dal simbolo



Nelle tavole di Piano sono indicati i perimetri degli interventi.

In tali ambiti che possono racchiudere aree a diversa destinazione, è prescritto il piano attuativo esteso all'intera superficie.